



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
UDC
Il Presidente

Firenze, 23 ottobre 2003

PROPOSTA DI LEGGE
**INTERVENTI PER LE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO
DI ASSISTENTI FAMILIARI**

PROPONENTI:
FRANCO BANCHI
MARCO CARRARESI



RELAZIONE

Questa proposta di legge nasce dall'esigenza di aiutare le famiglie e gli assistiti non autosufficienti che devono o vogliono ricorrere ad una forma di assistenza domiciliare evitando il ricorso all'istituzionalizzazione (inserimento in strutture sanitarie) ricorrendo a servizi di cura domestici responsabili e di qualità in nome dell'applicazione responsabile alla prima comunità naturale che è la famiglia, del principio di sussidiarietà orizzontale.

E' presente, allo stesso modo, in questa proposta anche la volontà di tutelare e favorire i lavoratori e le lavoratrici immigrate che stipulano un contratto di lavoro e si impegnano nell'attività di cura.

Tali finalità si concretizzano in:

1. aiuto diretto alle famiglie consistente in un contributo economico mensile che varia, in progressione, da 150 a 250 euro;
2. attivazione in ogni Comune, attraverso il coinvolgimento di associazioni e organizzazioni del terzo settore, di un servizio di informazione che abbia quale compito primario quello di fornire consulenza specifica (ricerca del personale), amministrativa, burocratica sia alle famiglie ed agli assistiti, che ai lavoratori e alle lavoratrici impegnate nell'attività di cura.
3. apertura di un registro comunale di accreditamento individuale per le lavoratrici e i lavoratori nell'ambito della cura domiciliare dei non autosufficienti.
4. corsi di formazione per le immigrate e gli immigrati impegnati in attività di cura di persone non autosufficienti sia per la crescita e il miglioramento della loro professionalità che per un sempre migliore integrazione nel tessuto civico e sociale della nostra Regione;

Il processo di regolarizzazione che ha seguito la legge n. 189 del 30.7.2002 in Toscana evidenzia una presenza davvero numerosa di lavoratori stranieri impegnati nell'attività di cura domestiche. E' chiaro che queste persone rappresentano per il nostro welfare regionale una risorsa importante, di grande valore, chiamate come sono a sopperire anche a carenze delle strutture pubbliche esistenti; lavoratori e lavoratrici che incontrano nel loro vissuto quotidiano difficoltà di varia natura, a partire dalla lingua e che vivono comunque in condizioni di precarietà perché nel momento in cui l'assistito o la famiglia non ha più bisogno della loro prestazione, trascorsi invano sei mesi per la ricerca di una nuova occupazione, ricadono in una condizione di irregolarità.



In sintesi con questa iniziativa, vogliamo sottolineare due aspetti fondamentali del servizio di assistenza domiciliare tramite lavoratori stranieri: la formazione e l'informazione sia per i datori di lavoro (disabili, anziani, famiglie), sia per gli assistenti, tutti coinvolti direttamente o indirettamente nello svolgimento di un compito molto importante, impegnativo e delicato.

ARTICOLO 1

Finalità

Scopo della presente legge è quello di offrire opportunità di sostegno economico alle persone non autosufficienti assistite in casa con l'ausilio di assistenti familiari. Tale iniziativa assume la funzione di promozione della domiciliarità intesa nella sua valenza di valore sociale e civile e come espressione di un diritto fondamentale del cittadino. Inoltre, tende a conferire all'attività assistenziale, anche resa da persone straniere, piena legittimazione e trasparenza, mediante la regolarizzazione del rapporto di lavoro, a qualificare la professionalità, a favorire l'integrazione nella società civile.

ARTICOLO 2

Destinatari dei contributi

Le persone non autosufficienti, o loro familiari, che sottoscrivono un contratto di lavoro con una o più assistenti familiari per la propria cura in casa accedono ai contributi. Le persone che saranno riconosciute titolari del contributo riceveranno dalla Regione un buono che sarà liquidato dal Comune di residenza.

ARTICOLO 3

Condizioni di ammissibilità

Al fine dell'ammissione al contributo la persona assistita o un suo familiare inoltra al Comune di residenza la domanda di contributo in cui dichiara l'esistenza della seguente documentazione:



- a) contratto di lavoro per la regolare assunzione di una persona dedicata allo svolgimento di funzioni di assistenza a favore di persona non autosufficiente, appartenente al nucleo familiare;
- b) attestazione della condizione di non autosufficienza .

L'ammissione al contributo viene operata in riferimento alle situazioni economiche del nucleo familiare in cui vive la persona assistita, identificate con i parametri che saranno definiti da successivo provvedimento di Giunta.

ARTICOLO 4

Procedure di attribuzione dei contributi

Sulla scorta della documentazione prodotta il Comune attiva le procedure per l'individuazione delle domande ammissibili a contributo verificando l'esistenza delle condizioni richieste.

Il Comune inoltra alla Regione l'elenco delle domande idonee.

La Giunta regionale provvede con proprio atto a definire la graduatoria degli ammissibili al contributo; i beneficiari ammessi al contributo; l'attribuzione del buono economico a ciascun beneficiario.

La Giunta dispone il trasferimento al Comune competente delle risorse corrispondenti ai buoni emessi.

ARTICOLO 5

Determinazione del contributo

L'entità del contributo mensile che ammonta da un minimo di 150 euro ad un massimo di 250 euro, sarà definita con criteri di proporzionalità e riferita al rapporto contrattuale sottoscritto.

E' facoltà dei Comuni operare interventi di integrazione economica in considerazione di particolari situazioni di fragilità economica delle famiglie interessate.



ARTICOLO 6

Sportello informativo

La Regione promuove la stipula di convenzioni tra gli Enti Locali e le associazioni sindacali e del volontariato e sostiene in parte, con propri finanziamenti, l'attivazione in ogni Comune di uno sportello polivalente che abbia la funzione di dare informazioni, sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, riguardo alla legislazione vigente, al collocamento del personale impegnato in attività di cura, ai servizi esistenti sul territorio.

ARTICOLO 7

Registro cittadino

In ogni Comune è attivato un registro cittadino di accreditamento individuale per i lavoratori e le lavoratrici nell'ambito della cura domiciliare contenente i titoli di studio e professionali in loro possesso.

ARTICOLO 8

Formazione

La Regione promuove corsi di formazione per i lavoratori e le lavoratrici stranieri impegnati nella cura domiciliare delle persone non autosufficienti per sostenere la crescita e il miglioramento della loro professionalità nonché per favorire una loro migliore integrazione nel tessuto civile e sociale del territorio regionale.

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 2.000.000,00 si provvede con apposita unità previsionale di base.